



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via del Caravaggio 84
00147 Roma

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 28 gennaio 2015
Prot. n. 0001019/U/24
Circolare n. 1113
Allegati: 1

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di
lavoro e dei rapporti industriali
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

**Oggetto: REGOLAMENTO SUL TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI
CONSULENTE DEL LAVORO.**

Premessa

L'art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, in attuazione del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito dalla legge 14 settembre



2011, n. 148, prevede una sostanziale riforma del tirocinio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, che ha imposto a questo Consiglio Nazionale la completa riformulazione della regolamentazione vigente in materia, il D.M. 20 giugno 2011.

Il testo predisposto dall'apposita Commissione Consiliare e approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, recepite tutte le previsioni riportate nel predetto D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, è stato sottoposto al vaglio del ministero vigilante.

In data 3 ottobre 2014 il Ministero del lavoro ha trasmesso allo scrivente il testo definitivo dello schema di regolamento, raggiunta l'intesa con il Ministero della giustizia.

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo entro il quale si colloca la stesura del regolamento in commento è abbastanza complesso perché ha subito diversi interventi che hanno creato molteplici soluzioni transitorie.

- Il D.M. 3 agosto 1979;
- il D.M. 2 dicembre 1997 in vigore, nella sua interezza, fino al 31 ottobre 2011;
- il D.M. 20 giugno 2011, sostitutivo del precedente, entrato in vigore il 1° novembre 2011, modificato dal D.L. n. 1/2012 (decreto Monti) con decorrenza dal 24 gennaio 2012 e dall'art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 con decorrenza 16 agosto 2012, cessa definitivamente la sua efficacia il 31 dicembre 2014, salvo il regime transitorio di cui appresso;
- art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato dal decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che uniforma il provvedimento d'attuazione della riforma delle professioni al seguente principio: *"la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione"*;
- decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che fissa per tutti i tirocini in corso o successivi alla data del 24 gennaio 2012:
 - a) la durata a diciotto mesi e senza più alcuna possibilità di proroga;
 - b) al tirocinante compete un rimborso spese, sotto forma di rimborso forfettario, dopo i primi sei mesi;



c) i primi sei mesi di tirocinio possono essere svolti prima della laurea, in concomitanza dell'ultimo anno di studi e in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero vigilante;

- art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, d'attuazione del disposto dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dal decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che fissa regole e principi del tirocinio per l'accesso alla professione;

- convenzione quadro tra Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del lavoro, MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 luglio 2013, che attua il disposto dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o collegio, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;

- regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro, approvato dal Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero di Giustizia, il 3 ottobre 2014, pubblicato nel sito istituzionale il 16 dicembre 2014 e che entra in vigore il 1° gennaio 2015.

1.0 Struttura del regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro

Il regolamento in questione recepisce le previsioni riportate nel predetto art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e contiene tutte le indicazioni operative ad uso dei Consigli Provinciali e dei praticanti. Prevede, inoltre, come parte integrante:

- la convenzione quadro tra Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del lavoro, MIUR e Ministero del lavoro, per la disciplina dei sei mesi di tirocinio, in costanza di frequenza dell'ultimo anno del corso di laurea;

- l'elenco delle classi di laurea ai fini dell'iscrizione nel registro praticanti ai sensi dell'art. 3 dello stesso regolamento, come definitivamente fissate dal parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN);



- elenco materie di studio per i corsi di formazione dei praticanti ex art. 6, commi 9, 10, 11 del D.P.R. n. 137/12.

1.1 Principali novità contenute nel regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro

1.2 Periodo del tirocinio

Il periodo del tirocinio è stato ridotto a diciotto mesi e può essere svolto in misura complessivamente non superiore a sei mesi:

- presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione di Consulente del lavoro.

- in presenza di una specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro (vds. Circolare di questo Consiglio Nazionale n. 1100/13 e 1100bis/13).

Inoltre, il tirocinio, oltre che nella frequentazione e svolgimento di attività presso lo studio di un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ordine. Questi ultimi possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti all'albo e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine attraverso propria delibera trasmessa con motivata proposta al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

I corsi avranno una durata di duecento ore, sono soggetti a verifica intermedia effettuata da apposita commissione costituita in collaborazione con l'università.

1.3 Iscrizione, incompatibilità e limiti iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è stata predisposta una tabella riepilogativa comprensiva di tutti i titoli di studio validi che dovranno essere gli unici a cui far riferimento.

Per quanto riguarda l'incompatibilità il tirocinio può essere svolto anche in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline



prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento, senza le limitazioni vigenti per l'iscrizione all'Albo.

E' stata prevista l'eccezione per la pratica per più attività professionali all'interno dello stesso studio per il solo caso in cui il tirocinio sia svolto per il conseguimento del requisito per l'accesso all'esame di revisore contabile e il professionista sia iscritto al relativo registro.

E' stato chiarito che il tirocinio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche se part time od occasionale, o di qualsiasi altra natura contrattuale e che il professionista ha, comunque, l'obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

1.4 Requisiti e limiti professionisti affidatari

Sono variati l'anzianità di iscrizione ed i requisiti necessari per i professionisti affidatari, infatti, il tirocinio può essere svolto presso un Consulente del Lavoro iscritto all'Albo da almeno cinque anni (prima tre), che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria, e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall'Ordinamento, con riferimento all'ultimo periodo scaduto. Pertanto, non è più consentito avere dei tirocinanti a quei professionisti che, per qualsiasi motivo, non hanno effettuato la Formazione Continua Obbligatoria.

Al tirocinante compete un rimborso spese, sotto forma di rimborso forfettario, dopo i primi sei mesi, che potrà essere definito mediante integrazione del patto formativo.

Il professionista affidatario non può ammettere contemporaneamente più di tre praticanti presso il proprio studio ma, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012, può chiedere al Consiglio provinciale specifica autorizzazione per l'affidamento di un numero di praticanti superiore a tre, sulla base dei criteri oggettivi di seguito riportati.

a) Criteri concernenti lo svolgimento dell'attività professionale inerente diversi ambiti della disciplina di consulente del lavoro ed in particolare:

- intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale in qualità di delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- contrattualistica del lavoro e certificazione dei contratti;
- contenzioso del lavoro e conciliazione delle controversie;
- mediazione e arbitrato in materia di lavoro.



b) Criteri concernenti la dimensione organizzativa:

- dimensione e idoneità dello studio, in base alla normativa urbanistica e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sufficiente ad ospitare oltre ai collaboratori il numero dei praticanti richiesti;
- messa a disposizione del praticante di una postazione di lavoro a norma per lo svolgimento del tirocinio corredata di idonei strumenti software e hardware;
- numero di addetti, escluso il professionista affidatario, non inferiore a dieci unità.

I suddetti criteri devono sussistere contemporaneamente.

1.5 Svolgimento e interruzione tirocinio

Lo svolgimento del tirocinio può essere interrotto per un periodo massimo di nove mesi in presenza di giustificati motivi quali: servizio civile e volontariato, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, adozione o affidamento, assistenza a familiari con handicap ai sensi dell'art. 33 della L. 104/1992, motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri fatti personali che comportino l'impedimento alla frequenza. In tali casi il tirocinio si prolungherà di un periodo pari all'interruzione verificatasi.

L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, di quello previamente svolto. In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi diversi o per periodi superiori a quelli espressamente previsti, il periodo di tirocinio già compiuto, sarà considerato inefficace.

1.6 Rilascio certificato compiuta pratica e cancellazione dal registro

Al termine dei diciotto mesi di tirocinio il Consiglio provinciale deve rilasciare il certificato di compiuto tirocinio entro i sessanta giorni successivi alla sua conclusione.

Il Consiglio provinciale provvede alla cancellazione dell'interessato dal registro dei praticanti solo quando il certificato perde efficacia.

Il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato ovvero al superamento dello stesso.

Tra le altre ipotesi previste per la cancellazione si segnala la rinuncia o la richiesta di cancellazione dell'iscritto che comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso all'esame di Stato, del tirocinio previamente svolto.



1.7 Regime disciplinare del Praticante-Azione disciplinare

I praticanti, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 137/2012, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli iscritti all'Ordine dei Consulenti del lavoro e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

1.8 Quota di iscrizione al registro praticanti

La quota di iscrizione al registro praticanti è frazionabile in 3 semestri.

1.9 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, 15 giorni dopo la pubblicazione nel sito istituzionale avvenuta il 16 dicembre 2014.

Il Regolamento si applica ai tirocini avviati dal 1° gennaio 2015. Per quelli in corso a tale data, continuerà ad applicarsi il D.M. 20 giugno 2011, dove compatibile con l'art. 6 del D.P.R. n. 137/12.

2.0 Questioni varie

2.1 Professionista affidatario

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del regolamento in commento, per "professionista" si intende il consulente del lavoro iscritto all'Ordine dei Consulenti del lavoro ai sensi dell'art. 9 legge 12/1979.

La lettura del combinato disposto dell'art. 3, comma 5, lett. c) del D.L. 138/2011 con l'art. 6, comma 8, del D.P.R. 137/2012, porta a ritenere che non sia più possibile concedere ai praticanti di effettuare il tirocinio presso gli altri professionisti di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2.2 Vigilanza dei Consigli Provinciali

Ai Consigli Provinciali compete vigilare sul corretto svolgimento della pratica professionale, nei limiti consentiti. Possono essere previste verifiche periodiche sull'andamento del tirocinio, mediante test, colloqui, ecc., ma la valutazione delle stesse non può sospendere il termine massimo di durata complessiva che è fissato improrogabilmente dalla legge in 18 mesi.



Eventuali comportamenti scorretti del praticante potranno essere valutati ai fini dell'osservanza delle norme deontologiche e della conseguente applicazione del potere disciplinare.

2.3 Rimborso spese e rapporto col praticante

Dopo sei mesi al tirocinante è dovuto un rimborso spese a titolo forfettario.

Originariamente l'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, prima delle modifiche introdotte dall'art. 9 del decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevedeva un *"equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto."* Il passaggio a un mero *"rimborso spese a titolo forfettario"* ne cambia completamente la natura, sganciando tale compenso da qualsiasi parametro commisurato all'apporto del tirocinante e rendendo di fatto libera la sua determinazione. Ciò non esclude la vigilanza dei Consigli Provinciali al fine di evitare abusi.

Com'è noto il tirocinio non configura alcun rapporto di lavoro, al termine del periodo di pratica dei 18 mesi, quindi, se il rapporto prosegue dovrà essere regolarizzato nelle forme e nei contenuti in cui esso si atteggerà, indipendentemente da quando il praticante sosterrà l'esame di stato per l'abilitazione professionale.

2.4 Inail e tirocinio obbligatorio

Come già anticipato da questo Consiglio Nazionale a commento della circolare Inail n. 16 del 4 marzo 2014, la natura gratuita del rapporto di tirocinio è mantenuta, nonostante l'introduzione dell'obbligo di corrispondere un'indennità forfettaria che è a solo scopo di rimborso spese. Ciò fa escludere a priori alcun obbligo di assicurazione infortuni. Cosa diversa, ovviamente, nel caso si instaurasse con lo stesso tirocinante, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

E' stato, inoltre, precisato il caso del tirocinante che *"partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l'obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell'ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi."*

Anche la previsione dell'assicurazione in caso di attività esterne, comunque, non muta il quadro regolatorio precedente.



La partecipazione, infatti, ai corsi esterni deve fare sempre riferimento all'art. 4, del T.U. di cui al D.P.R. n. 1165/65, dove al numero 5 è previsto quali siano i corsi professionali da assicurare:

"5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro (5);..."

Come appare evidente la natura e le modalità di espletamento (lezioni d'aula) dei corsi che normalmente vengono gestiti dai nostri Consigli provinciali, non può minimamente far scattare il predetto obbligo assicurativo.

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi del tirocinio di sei mesi effettuato in concomitanza dell'ultimo anno di corso di laurea, giusta la disposizione dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 e la convenzione quadro sottoscritta con il Ministero del lavoro e il MIUR il 2 luglio 2013, lo stesso trattandosi di tirocinio curriculare (vds. circolare 1100/2013), fa ricadere sull'Università l'eventuale obbligo assicurativo.

2.5 Consulente del lavoro lavoratore dipendente

L'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 137/2012 recita:

"Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione."

Ciò posto, il consulente del lavoro che sia unicamente dipendente, anche delle associazioni di cui all'art. 1, comma 4, legge n. 12/1979, presta la propria opera, ai sensi dell'art. 2094 c.c., sotto la direzione del datore di lavoro con assoggettamento al potere disciplinare direttivo, organizzativo e gerarchico dello stesso; potere, questo, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici e in un'assidua attività di vigilanza e controllo.

Il dipendente, quindi, per definizione è inserito in un'organizzazione non sua e di cui è subordinato gerarchicamente. Come sarebbe possibile per un consulente dipendente far conseguire le nozioni per la gestione organizzativa della professione? Verrebbe a mancare uno degli elementi costituenti la libera professione: l'autonomia gestionale e la relativa responsabilità.



Per le superiori motivazioni, il consulente del lavoro che presti l'attività come lavoratore subordinato, ancorché iscritto all'ordine provinciale, non potrà essere affidatario di tirocinanti.

3.0 Vademecum sul tirocinio

In allegato un vademecum, ad uso dei Consigli provinciali, che sintetizza gli aspetti più importanti e riepiloga gli adempimenti principali.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs